



CITTA' DI ASTI
Delegazione Trattante
Area Personale

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
 PER L INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEL FONDO INCENTIVI
 PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL ART. 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50
 ANNO 2021 E SEGUENTI**

Il giorno mercoledì 21 luglio 2021 presso la sede comunale di Piazza Catena n. 3, si sono incontrate la Delegazione trattante del Comune di Asti e le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali di categoria F.P. CGIL, FPS CISL, UIL FPL, C.S.A. e la rappresentanza delle RR. SS. UU. del Comune di Asti.

Sono presenti:

- per la delegazione trattante di parte pubblica, regolarmente costituita con D.G.C. n. 238 del 06/07/2021, esecutiva:

Saracco Riccardo Presidente

- per la delegazione di parte sindacale, sono presenti i Sigg.ri:

Roberto Gabriele	C.G.I.L.
Vavalle Rita	C.G.I.L.
Bullara Salvatore	C.I.S.L.
Tedde Paola	C.I.S.L.
Cerrato Gianfranco	U.I.L.
Guarino Alfonso	U.I.L.
Vaccotto Mirko	C.S.A.

- per le R.S.U., sono presenti i Sigg.ri:

Abele Monique
 Bea Bruna
 Castaldo Maria Cristina
 Greco Rosella
 Novella Gilda
 Pirrè Paolo
 Poggio Andrea
 Porta Flavio
 Strati Maria
 Tiri Guerino
 Tona Armando
 Vassallo Antonietta
 Vercelli Guido
 Zagara Monica

(Handwritten signatures in blue ink)

La delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Asti e la delegazione di parte sindacale

PREMESSO

VISTI gli indirizzi per la costituzione del fondo e per la contrattazione integrativa per l'anno 2021 espressi con D.G.C. n. 77 in data 09 marzo 2021;

VISTA la costituzione provvisoria del fondo complessivo per l'anno 2021 adottata con D.D. n. 388 in data 11/03/2021;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI i CCNL vigenti, in particolare per le parti oggetto di contrattazione;

VISTO il CCDI normativo triennale 2020-2022 stipulato in data 23/06/2020;

VISTO il D. Lgs. n. 50 /2016 e in particolare l'art. 113, così come modificato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56, che prevede che "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni";

VISTA la Legge 27/12/2017, n. 205 e, in particolare, l'art. 1, comma 526, il quale ha aggiunto, in fine, all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici il comma 5-bis, che recita: «Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture»;

CONSIDERATO che è in corso di predisposizione il Regolamento per la formazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, che dovrà recepire i criteri di ripartizione dell'80% del Fondo Incentivante per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Comune di Asti, oggetto del presente Accordo e che sarà approvato dalla Giunta comunale;

CONSIDERATO che tutto l'impianto Regolamentare è stato oggetto di informazione e confronto e pienamente condiviso con le OO.SS. e le RSU dell'Ente.

CONCORDANO QUANTO SEGUE


CAPO I

Principi generali

Art. 1

Destinazione del fondo

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché modalità e




criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
3. L'Ente, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara, Iva esclusa, che costituisce il fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche.
4. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, agli incentivi per le funzioni tecniche, da ripartire secondo i criteri di cui al presente regolamento;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera.
6. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei documenti di progetto.
7. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
8. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Art. 2

Destinatari



1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- soggetti incaricati della valutazione preventiva del progetto;
- soggetti incaricati di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. Il Dirigente del settore individua con apposito provvedimento, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati ed i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. I soggetti individuati possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

3. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione all'opera, lavoro, servizio o fornitura eseguita nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia effettivamente svolto. Il dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

5. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

6. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

7. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

8. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, ricoprono ruoli di responsabilità, conferiti con il provvedimento del dirigente, e svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

9. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.


10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

11. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

12. I compensi connessi alle prestazioni incentivabili svolte dal personale dell'Ente a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

13. I compensi incentivanti per le attività svolte a favore dell'Ente dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

14. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi del presente regolamento, incrementano il fondo di cui all'art. 1, comma 4 lett. b).

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'GFC', a signature that looks like 'AP', a signature that is mostly illegible but seems to start with 'G', a signature that looks like 'AT', a signature that looks like 'AL', and a final signature that is also illegible.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

2. Gli oneri inerenti il fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell'ente.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori e/o servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria privi di particolare complessità;
- c) i lavori in amministrazione diretta;
- d) i lavori di importo inferiore a euro 40.000;
- e) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 500.000,00, con le eccezioni di cui al successivo articolo 14;
- f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17 del dlgs 50/2016 e s.m.i.
- g) le concessioni, i contratti di partenariato pubblico privato e le opere di urbanizzazione a scomputo eseguite o appaltate dal privato

Art. 7

Suddivisione in lotti e Accordi quadro



1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione al valore complessivo dato dalla sommatoria dei singoli lotti, qualificati come “funzionali” (art. 3, lett. qq dlgs 50/2016 e s.m.i.), ovvero “prestazionali” (art. 3, lett. ggggg dlgs 50/2016 e s.m.i.) precisando che :
 - la graduazione del fondo incentivante avviene in base al valore complessivo dei lotti;
 - la quota di incentivo riconosciuta viene impegnata nel quadro economico di ciascun lotto.
2. In caso di accordi quadro (art. 3, lett. iii dlgs 50/2016 e s.m.i.) la disciplina del presente regolamento si applica al valore complessivo a base di gara dell'accordo quadro precisando che :
 - la graduazione del fondo incentivante avviene in base al valore complessivo dell'accordo quadro;
 - la quota di incentivo riconosciuta viene impegnata di volta in volta nel quadro economico di ciascun contratto attuativo.

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. qq dlgs 50/2016 e s.m.i.), ovvero “prestazionale” (art. 3, lett. ggggg dlgs 50/2016 e s.m.i.).

2. In caso di accordi quadro (art. 3, lett. iii dlgs 50/2016 e s.m.i.) la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun contratto attuativo affidato nell'ambito dell'accordo quadro e la graduazione del fondo incentivante viene effettuata impegnando il relativo valore calcolato sull'importo a base di gara.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 8


Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici qualora obbligatorio, ovvero la previsione dell'incentivo nel quadro economico dei lavori di importo inferiore ad euro 100.000.

2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 9

Graduazione del fondo incentivante



1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento all'importo a base di gara.

2. La percentuale è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

1. importo fino a 999.999,99 Euro: il fondo complessivo è costituito in ragione del 2,00 % dell'importo;

3. importo da 1.000.000,00 Euro e fino a 4.999.999,99 : il fondo complessivo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 2 e l'1,5% della parte eccedente i 1.000.000,00 Euro.

4. importo da 5.000.000,00 a 9.999.999,9999 : il fondo complessivo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 3 e l'1% della parte eccedente i 5.000.000,00 Euro.

5. importo superiore a 10.000.000,00 Euro: il fondo complessivo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 4 e lo 0,5% della parte eccedente i 10.000.000,00 Euro.

Art. 10

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.


2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Fase programm.ne	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione
	3%	10%	15%	72%
1) Responsabile unico del	1,5%			



procedimento		5%	5%	5%
2) Soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti	1,5%			
3) Soggetti incaricati della verifica ai fini della validazione del progetto a base di gara		5%		
4) Soggetti incaricati di predisposizione e di controllo delle procedure di gara			10%	
5) Ufficio di Direzione lavori: Direttore dei lavori Direttore/i operativo/i ed ispettore/i di cantiere				37% 5%
6) Soggetti incaricati del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				5%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali				15%
8) Collaboratori dei suddetti soggetti.				5%
Totale	3%	10%	15%	72%

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposti per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo sono:
 - l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi;
 - la nomina del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Art. 13

Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo


1. Il fondo per le funzioni tecniche per l'affidamento di servizi e forniture è costituito nei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro;
- b) prestazioni di importo anche inferiore a 500.000,00 se ricorre una delle seguenti fattispecie:
 - b1) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - b2) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
 - b3) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - b4) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 14

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto con i seguenti criteri:



1. importo fino a 999.999,99 Euro: il fondo complessivo è costituito in ragione del 2,00 % dell'importo;

3. importo da 1.000.000,00 Euro e fino a 1.999.999,99 : il fondo complessivo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 2 e l'1,5% della parte eccedente i 1.000.000,00 Euro.

4. importo da 2.000.000,00 a 2.999.999,9999 : il fondo complessivo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 3 e l'1% della parte eccedente i 2.000.000,00 Euro.




5. importo superiore a 3.000.000,00 Euro: il fondo complessivo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 4 e lo 0,5% della parte eccedente i 3.000.000,00 Euro.

Art. 15

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Funzione affidata	Fase programm.ne	Fase affidamento	Fase esecuzione
	3%	35%	62%
1) Responsabile unico del procedimento	1,5%	5%	5%
2) Soggetti incaricati della programmazione di servizi e forniture	1,5%		
3) Soggetti incaricati di predisposizione e di controllo delle procedure di gara		30%	
4) Direzione dell'esecuzione			37%
5) Soggetto che emette il Certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità			10%
6) Collaboratori dei suddetti			10%

PS  AP  AT 

soggetti			
Totale	3%	35%	62%

Art. 16

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.



CAPO IV

Norme comuni

Art. 17

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere funzioni siano affidate al personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Art. 18

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, non costituiscono economie ma incrementano il Fondo per le funzioni tecniche. Le restanti quote sono pertanto attribuite al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore..

Art. 19

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento


1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 20

(Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)

1. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, commi 1 e 2, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.

2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, commi 1 e 2, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al



Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.

3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%


Art. 21

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote di cui agli artt. 11 e 17. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.



3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 22

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete al RUP attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 23

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 24

Liquidazione dell'incentivo


1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

3. La liquidazione dell'incentivo avviene successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

4. Completate le varie fasi del procedimento inerente l'esecuzione di un'opera o lavoro pubblico, l'acquisizione di una fornitura o di un servizio, il dirigente del settore comunale competente certifica, la prestazione effettuata da ogni dipendente, e nel provvedimento di liquidazione finale determina l'importo definitivo a base del compenso incentivante, anche alla luce delle eventuali riduzioni previste all'articolo 20, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo, sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

5. Il dirigente/responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.



Art. 25

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 26

Informazione e confronto

L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.



CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27

Disciplina transitoria e adeguamento dinamico

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

2. Allo stato attuale è esclusa l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse ad affidamenti le cui procedure siano iniziate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come indicato dalla Sentenza n. 10222/2020 della Corte di Cassazione Sezione Lavoro.

3. Eventuali modifiche legislative, D.M. e/o linee guida ANAC (per le parti cogenti) che dovessero prevedere contenuti in contrasto con il presente regolamento, sono da considerarsi immediatamente esecutive a far data dalla loro entrata in vigore.

4. L'Amministrazione monitorerà l'iter legislativo conseguente all'atto di segnalazione n° 1/2021 di ANAC al fine di intervenire legittimamente sulla liquidazione degli incentivi maturati ed accantonati sino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione comunale che lo approva.



Le parti concordano di monitorare l'iter legislativo conseguente all'atto di segnalazione n° 1/2021 di ANAC al fine di trovare una soluzione per la liquidazione degli incentivi maturati sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


La certificazione e il parere del Collegio dei Revisori dei conti sono stati espressi favorevolmente con nota dell'8 luglio 2021, PEC Prot. 71842 del 9 luglio 2021.

Con deliberazione numero 253 del 20 luglio 2021 la Giunta comunale ha autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

addì mercoledì 21 luglio 2021


Per la Delegazione Trattante



Per le OO.SS.

CKE FP *Antonio*
UK FP
O.S. CGIL-FP *Giuseppe*
CSI FP *Salvatore Bullone*

Per la RSU



Antonio Pappia